

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001546	31/07/2023

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage della dott.ssa M.N., ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20230001854 DEL 25/07/2023


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 22 (ventidue) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 27/07/2023 12:34 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/07/2023 17:02 Luigi ROSSI
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 31/07/2023 13:59 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 31/07/2023 13:30 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **31/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione


Firmato Digitalmente il 31/07/2023 14:01

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Convenzione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, per l'attività di tirocinio/stage, ai fini della formazione specialistica extra rete formativa, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, Bari.
-----------------	---

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 239 del 16.02.2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Affari Generali, Dott. Raffaele Iorio, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che:

- il d.lgs. 368/1999 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*, al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti consentendo alle Università sedi di Scuole di specializzazione la stipula di convenzioni anche con aziende sanitarie locali non facenti parte della propria rete formativa, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale, mediante l'acquisizione di significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- in particolare, l'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, regola il tema della copertura assicurativa del medico specializzando;
- con circolare del 7/12/2016 (prot. 29306), il MIUR ha chiarito che, nel caso in cui lo specializzando sia autorizzato dalla propria Scuola a svolgere un periodo di tirocinio formativo presso Strutture extra-rete formativa, la copertura assicurativa di cui al richiamato art. 41, c. 3, possa essere posta direttamente a carico dello specializzando a vantaggio del quale è autorizzato il periodo di formazione extra-rete, subordinando – in tale ipotesi – l'efficacia della convenzione a stipularsi tra l'Istituzione universitaria presso cui insista la Scuola di specializzazione, lo specializzando e la Azienda sanitaria extra-rete ospitante, alla effettiva attivazione da parte dello specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999;
- con circolare del 15/3/2021 (prot. 17482), la Direzione Strategica forniva indicazioni operative aggiornate in merito, tra l'altro, alla procedura aziendale finalizzata all'autorizzazione ad accogliere medici in formazione specialistica extra rete, ai sensi del citato d. lgs. 368/1999, chiarendo, in particolare, la necessità che:

- a. l'esistenza e l'adeguatezza della copertura assicurativa, assunta dallo specializzando, venga attestata dal Direttore U.O.C. Medicina forense, gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
- b. il Direttore responsabile U.O. ospitante verifichi ed attesti, anche in raccordo con la Direzione Sanitaria aziendale, la mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi di Bari ovvero di altra Università, nella cui rete formativa la medesima macrostruttura aziendale ospitante sia inserita (ex d.l. 402/2017);
conseguentemente subordinando l'efficacia della convenzione a stipularsi (ed il conseguente avvio del periodo di stage/tirocinio) all'effettiva attivazione della copertura assicurativa ed alla attestazione della relativa adeguatezza di cui innanzi, in coerenza con quanto previsto dalla richiamata circolare MIUR del 7/12/2016 (prot. 29306);

Premesso, altresì, che:

- quanto alla durata massima della formazione extra rete, il D.M. n. 402/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, prevede all'allegato 1 che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;

Dato atto che:

- con nota a mezzo pec del 17/03/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 67508/2023), l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso alla ASL BA la richiesta relativa alla sottoscrizione di convenzione per l'espletamento presso questa Azienda – U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere Bari, di periodo di tirocinio/stage, da parte della dott.ssa Maria Nunziata, iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del medesimo Ateneo;
- con comunicazione a mezzo pec del 9/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 77558/2023), l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha trasmesso il testo convenzionale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, allegato sub A) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- con comunicazione a mezzo mail del 22/06/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 84129/2023), l'Ateneo in parola ha trasmesso la documentazione inerente la polizza assicurativa della specializzanda;
- con comunicazione a mezzo mail del 26/06/2023, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa limitatamente alla colpa lieve (prot. ASL BA n. 84129/2023);
- con annotazione a margine del prot. n. 90050 del 7/07/2023, il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione ha attestato l'adeguatezza della copertura assicurativa relativa alla dott.ssa Maria Nunziata, ai sensi dell'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, relativamente alla colpa grave;
- con comunicazione a mezzo mail del 10/07/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 91978/2023), la specializzanda trasmetteva l'Attestato di sicurezza sul lavoro in suo possesso;
- in data 10/07/2023, il Direttore dell'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, trasmetteva *brevi manu* all'U.O.S. Affari Generali ASL BA, il modulo aziendale relativo alla mancata saturazione del potenziale formativo, in rapporto al numero di medici

specializzandi in formazione specialistica presso Enti facenti parte della rete formativa aziendale (acquisito al prot. ASL BA n. 56571/2023) e progetto formativo debitamente sottoscritto (acquisito al prot. ASL BA n. 92427/2023);

- in data 11/07/2023, il Direttore in parola trasmetteva altresì, *brevi manu* all'U.O.S. Affari Generali ASL BA, accettazione ad accogliere la dott.ssa Maria Nunziata, specializzanda in Ginecologia e Ostetricia presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", per il tirocinio formativo extra-rete, a partire dal mese di settembre 2023, (acquisita al prot. ASL BA n. 56884/2023);
- da ultimo, con comunicazione a mezzo mail del 17/07/2023 (acquisita al prot. ASL BA n. 94319/2023), la dott.ssa Maria Nunziata confermava la disponibilità ad assumere in proprio gli oneri assicurativi di cui all'art. 41, c. 3, d. lgs. 368/1999, trasmettendo dichiarazione di impegno, la quale sarà allegata alla convenzione a sottoscrivere tra questa Azienda e l'Ateneo richiedente, non pubblicabile per motivi di privacy;

Ritenuto necessario procedere a:

- autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Maria Nunziata, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere;
- approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, reso ai sensi dell'art. 3, d. lgs. 502/1992

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DELIBERA

1. di autorizzare il periodo di tirocinio/stage extra rete formativa della dott.ssa Maria Nunziata, medico in formazione specialistica presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" – Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, ai sensi del d.lgs. 368/1999, presso l'U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, secondo il precitato progetto formativo autorizzato dal Direttore della predetta U.O.C. ed avente durata complessiva pari a 8 mesi (dal 1°/09/2023 al 30/04/2024);
2. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato sub A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ai fini della successiva sottoscrizione da parte del Direttore Generale, completo di progetto formativo, allegato sub B) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, non pubblicabile per motivi di privacy;
3. di dare atto, in particolare, che la convenzione di cui al punto che precede:
 - a. non comporta oneri e costi a carico del bilancio aziendale;

- b. non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
 - c. ha durata non superiore a dodici mesi e non è tacitamente prorogabile né rinnovabile, ferma la durata dei 18 mesi della formazione extra rete della dott.ssa Maria Nunziata;
 - d. individua il Direttore U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, quale tutor aziendale della suddetta specializzanda;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla U.O.S. Formazione della ASL BA per i seguenti adempimenti di competenza:
- a) notifica del presente provvedimento, unitamente alla convenzione sottoscritta dal Direttore Generale ed al progetto formativo, all'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" - Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, al Direttore della U.O.C. Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale – P.O. Di Venere, alla U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità, al R.S.P.P.A. e alla dott.ssa Maria Nunziata;
 - b) comunicazione a mezzo mail all'U.O.S. Acquisizione Servizi del nominativo del tirocinante e della relativa Macrostruttura ospitante, per gli adempimenti informativi al fornitore del servizio di assicurazione infortuni;
 - c) coordinamento delle attività volte rispettivamente a:
 - c. 1) sorveglianza sanitaria, in raccordo con l'U.O.C. Medicina del Lavoro e Sorveglianza Sanitaria;
 - c. 2) attività formativa sui rischi specifici, di cui all'art. 37 c. 3, d.lgs. 81/2008, in raccordo con l'RSPPA;
 - d) verifica del rispetto della durata massima del periodo di formazione extra rete autorizzata, prevista dall'all. 1 del D.M. n. 402/2017;
 - e) eventuale autorizzazione alla proroga del solo periodo di formazione autorizzata, fermo il rispetto della durata massima di cui al citato all. 1 del D.M. n. 402/2017, così come del persistere del mancato superamento del potenziale numerico di cui all'art. 1, c. 3, lett. c), d. interministeriale Lavoro e Pubblica Istruzione n. 142/1998, previo nulla osta del Direttore della macrostruttura ospitante e previa verifica della durata della polizza assicurativa, di concerto con il Direttore U.O.C. Medicina Forense, Gestione Rischio Clinico, Sistema Qualità e Formazione;
5. di demandare al tutor aziendale, di cui al precedente punto 3. e), in raccordo con l'Ufficio Formazione aziendale, ogni adempimento attuativo della convenzione in oggetto e dello stage/tirocinio autorizzato con il presente atto;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti, ai sensi dell'art. 23, D. Lgs 33/2013;
7. di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.
-

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO
STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI
AREA SANITARIA**

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il verbale del 04/05/2023 con il quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia di questo Ateneo ha dato parere

favorevole alla richiesta della dott.ssa Maria Nunziata, iscritta al IV anno della predetta Scuola, di svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa dall'1/9/2023 al 30/4/2024, per un periodo di 8 mesi, e salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;

Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data successiva al termine iniziale, stabilito dal Consiglio di Scuola, la durata del periodo di formazione della dott.ssa Maria Nunziata decorrerà dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al compimento del periodo di 8 mesi;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza della dott.ssa Maria Nunziata;

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, nato a _____ il _____

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Bari con sede legale a Bari, Lungomare Starita n.6, C.A.P. 70123, Codice Fiscale 06534340721 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Antonio Sanguedolce, in qualità di Direttore

Generale del soggetto ospitante

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture (UOC di Medicina Fetale e Diagnosi, diretta dal Prof. Paolo Volpe dell'Ospedale di Venere – Carbonara di Bari) per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia la dott.ssa Maria Nunziata, nata a _____ il _____ cod.fiscale _____ cell. _____ (d'ora in poi denominata "medico in formazione").

Art. 3 – Durata

Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione la durata effettiva del periodo di formazione della dott.ssa Maria Nunziata decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e, nella fattispecie, trattandosi di un atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale per un periodo di 8 mesi con possibilità di proroga previo accordo scritto tra le parti. Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo

quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività professionalizzanti previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

Si precisa che agli effetti di quanto dedotto nel Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le coperture assicurative per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta sono a carico del medico in formazione specialistica per il periodo di formazione extra rete formativa.

L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 – Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Secondo le direttive aziendali dell'ASL BA quest'ultima si fa carico della formazione specifica, viceversa la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro è a carico dell'Ente proponente.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.

Esclusivamente per i titolari di contratto di formazione, l'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al medico in formazione specialistica per il predetto periodo, salvo provvedimento di

sospensione.

Art.11 Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)

Per l'Ente Ospitante sul sito: www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/privacy-portale

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Art. 12 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – sarà assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle

Entrate n. 60434/2001.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

li _____

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

(Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)



Giovanni Francesco Nicoletti
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.
VANVITELLI
RETTORE
08.06.2023 07:17:31
GMT+00:00

FIRMA PER IL SOGGETTO OSPITANTE

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL DI BARI

(Dott. Antonio SANGUEDOLCE)

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Ufficio Formazione	
--------------------	--

PROPOSTA N.RO 20230001854 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20230001546 DEL 31/07/2023

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Paciello Margherita	 Firmato digitalmente il 25/07/2023 17:04
Responsabile U.O.S. Affari Generali	Iorio Raffaele	 Firmato digitalmente il 26/07/2023 15:50